



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 20 DEL 07/03/2024

DISPOSIZIONI OPERATIVE INERENTI L'UTILIZZO DI BITTE DI ORMEGGIO PRESSO LA BANCHINA DI RIVA VECCHIA E LA BANCHINA COMMERCIALE NORD NUOVA DEL PORTO DI ORTONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTE** le risultanze delle prove di tiro ultimamente eseguite da parte di questa Autorità sulle bitte di ormeggio n. 6 e n. 7 presso la banchina di Riva Vecchia nonché sulla bitta di ormeggio presso la radice delle vecchia diga nord nel porto di Ortona, riportate nel rapporto di prova n.1102/1 in data 21/12/2023 rilasciato dal laboratorio Technogeo ed assunto al protocollo dell'Autorità medesima con n. 2257 in data 13/02/2024;



RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che per la pubblica incolumità in genere, di dover emanare il presente provvedimento, recante disposizioni specifiche per l'utilizzo delle bitte di ormeggio sopra citate in relazione alle risultanze del predetto rapporto di prova;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Con decorrenza immediata e fino a diverse disposizioni, il tiro massimo applicabile ai fini delle operazioni di ormeggio di imbarcazioni di qualsiasi tipo alle bitte n.6 e n.7 presenti presso la banchina di Riva Vecchia ed alla bitta di ormeggio presente presso la radice della vecchia Diga Nord al porto di Ortona è pari a 32,00 tonnellate in ciascuna delle medesime bitte di ormeggio, queste ultime meglio indicate in colore rosso negli elaborati di localizzazione planimetrica che, sotto forma di allegati, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

ART. 3

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

DISPOZIONI OPERATIVE INERENTI L'UTILIZZO DI BITTE DI ORMEGGIO PRESSO LA BANCHINA DI RIVA VECCHIA E LA BANCHINA COMMERCIALE NORD NUOVA DEL PORTO DI ORTONA – LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA

